

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO

(Borgo Val di Taro)

PROVINCIA DI PARMA

REP. n. 104 del 27 aprile 2016

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI
DELLA FUNZIONE SPORTELLLO UNICO TELEMATICO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE**


Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2016, nella Sede dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, con la presente convenzione, tra i signori:

- **Carlo Berni**, nato a Borgo Val di Taro, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BEDONIA** (codice fiscale: 00442130340), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 26/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Maria Cristina Cardinali**, nata a Borgo Val di Taro, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO** (codice fiscale: 92178290349), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 17 del 26/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che con atto costitutivo stipulato in data 17.01.2014 i Comuni di Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Terenzo, Tornolo, Varano de' Melegari e Varsi hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e



One
Q

succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

- che ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Unione è suo compito promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

VISTO

l'art. 14, comma 27, del Decreto Legge n. 78/2010 come modificato dall'art. 19 della Legge n. 135/2012 e s.m.i., in base al quale: "Ferre restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;


i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica."

VISTO l'art. 14, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010 in base al quale: "I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).

Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati di banche dati, di applicativi software,



me
Q

l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica"

VISTE le delibere del Consiglio dell'Unione n. 10 del 12/04/2016 e n. 11 del 13/04/2016 con le quali è stato adeguato e modificato lo Statuto del predetto ente per effetto della L. 56/2014 al fine di consentire l'ingresso del Comune di Bedonia e successivamente di altri comuni;

DATO atto che i Comuni di Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Terenzo, Tornolo, Varano de' Melegari e Varsi hanno costituito ambito ottimale per la gestione associata dei servizi comunali, delegando unitariamente ai sensi della L.R. 21/2012 e s.m.i., all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno la gestione associata delle seguenti funzioni:

Sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione (S.I.A.);

Progettazione del sistema dei servizi attinenti nel settore sociale e socio sanitario;

Protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;


Sportello unico telematico delle attività produttive (S.U.A.P.)

RICHIAMATO il principio di cui all'art. 14, comma 29, D.to. Legge n. 78/2010 che vieta la scomposizione delle funzioni, nonché il principio di integralità della gestione associata di cui all'art.24 comma 4 della L.R. n. 21/2012;

RICHIAMATI inoltre i documenti di programmazione dell'Unione;

VISTO l'art. 7 dello Statuto dell'Unione che disciplina le modalità di conferimento dei servizi;

CHE il Comune di Bedonia ha deliberato di conferire all'Unione dei comuni Valli Taro e Ceno le deleghe delle funzione di **Sportello Unico Telematico**



One
R

delle Attività Produttive;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1 La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, per brevità chiamata Unione, delle funzioni economico – produttive degli enti sottoscrittori mediante la costituzione di un servizio unitario ed in particolare:

- Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

All'Unione di Comuni Valli Taro e Ceno è trasferita la funzione inerente lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) come di seguito specificato.

L'Unione di Comuni Valli Taro e Ceno si impegna a svolgere una serie di attività riconducibili alle seguenti fasi operative:

a) GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO;

b) RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO;



Le parti concordano che il servizio abbia la responsabilità in ordine ai seguenti procedimenti:

- autorizzazione alle modifiche (ampliamento, ristrutturazione, ecc) di impianto produttivo;

- autorizzazione alla realizzazione di nuovo impianto produttivo.

Nell'ambito della gestione del servizio lo Suap è titolare della regolamentazione dei procedimenti.

Lo Suap, nell'ambito del procedimento unico, è titolare dell'emissione degli atti autorizzativi collegati all'attività edilizia (Scia, Permesso di costruire)




nonché di esercizio di attività di insediamenti disciplinati da leggi di settore di competenza del Servizio di Attività Produttive. Il Comune resta titolare del parere urbanistico-edilizio nonché dei pareri inerenti le attività di competenza del Servizio Attività Produttive da rilasciarsi nei termini del procedimento unico.

La riorganizzazione prevede l'attribuzione allo Suap della titolarità dell'emissione dei provvedimenti unici finali autorizzativi, comprensivi del Permesso di costruire, per le attività produttive di beni e servizi, comprese le strutture unitarie complesse che prevedono almeno una unità destinata ad attività produttiva di beni e servizi e comprese le strutture "produttive", con attività produttiva o di servizio ancora da destinare, spesso realizzate da imprese immobiliari.

Allo Suap vengono presentate anche le Dichiarazioni di inizio attività edilizie relative ad attività produttive di beni e servizi. I diritti di segreteria inerenti a tali procedimenti sono di competenza dello Suap. Inoltre l'Ente sovracomunale istituisce i diritti di segreteria del procedimento unico dello Suap.

Il Comune ha la competenza e la responsabilità dell'espressione del parere edilizio e urbanistico, la redazione delle prescrizioni "edilizie" da riportare nell'atto unico finale, il calcolo degli oneri di urbanizzazione. La richiesta del parere da parte dello Suap avverrà con la medesima procedura oggi rivolta all'acquisizione del parere da parte delle altre pubbliche amministrazioni competenti (Arpa, Ausl, VV.FF., ecc).

Tutti gli adempimenti relativi all'attività edilizia che interessano la realizzazione e la gestione dell'immobile e l'esercizio dell'attività sono di



me
Q

competenza del SUAP.

Lo Suap, a conclusione del procedimento, redige l'atto finale (atto unico di cui al DPR 160/2010, comprensivo del Permesso di costruire, gestisce la consegna all'utente, verifica i pagamenti dovuti e le pubblicazioni necessarie e, infine, trasmette il fascicolo e gli atti edilizi al Comune, che terrà l'archivio per la parte di sua competenza

1.2 Procedimenti.

a) L'avvio del procedimento unico riguarda in particolare azioni da attivare su impianti produttivi di beni e servizi concernenti: la localizzazione, la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la riconversione, l'esecuzione di opere interne, la rilocalizzazione ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. 26/03/2010 n.59.

Le attività produttive considerate dallo Sportello Unico per le Attività Produttive sono tutte quelle che producono beni e servizi, in particolare:

Attività industriale;

attività artigianale,

attività agricola;

attività agro/alimentare;

attività commerciale;


attività turistica ed alberghiera;

servizi resi dalle banche;

servizi resi dagli intermediari finanziari;

servizi di telecomunicazione;

b) L'avvio del procedimento unico tanto nella forma del procedimento automatizzato, che in quella ordinaria e di collaudo, avviene con la



me
R

presentazione dell'istanza allo Sportello Unico da parte dell'interessato, corredata di tutta la documentazione inerente gli endoprocedimenti correlati, preventivamente individuati dall'utente e contrassegnati nell'istanza, secondo le modalità specificate nell'apposito regolamento, sulla piattaforma SUAP ON LINE all'uopo predisposta dalla Regione Emilia Romagna.

L'iter procedurale si sviluppa in modo uniforme, per tutti gli atti convenzionati, secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 160 del 7/9/2010.

1.3 Disposizioni comuni

1. L'Unione di Comuni si impegna a:

- organizzare il servizio conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta dell'Unione;

- gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi contenuti nel presente atto.


A tal fine l'Unione di Comuni si impegna:

- alla revisione dei procedimenti amministrativi, interni ed esterni all'Ente, a seguito di modifiche normative in ambito edilizio, di esercizio, ecc. ed a seguito riorganizzazione del Servizio Suap;

- al costante aggiornamento, in collaborazione con la Provincia, della modulistica utilizzata al fine di una omogeneizzazione sempre più ampia;

- al costante aggiornamento delle fonti normative che regolano e vincolano il flusso delle pratiche;

- alla creazione di procedimenti, completi della modulistica specifica per ogni singolo esercizio;



One

W


- alla segnalazione delle principali criticità in relazione ai rapporti esistenti tra gli Enti coinvolti, i Professionisti, le Associazioni e l'Utenza;
- alla partecipazione a tavoli di lavoro su argomenti specifici per una maggiore qualifica professionale ed omogeneizzazione del servizio.

2. I Comuni si impegnano a:

rispettare le norme regolamentari predisposte dall'Unione di Comuni;
 ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio.

3. La gestione associata della funzione oggetto della presente convenzione sarà articolata mediante i sub ambiti organizzativi indicati nell'art. 29 dello statuto dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno.

4. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/fuzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.



5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 8.

One

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere devono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

4. La giunta ed il consiglio dell'Unione si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, della l.r.21/2012 e dell'art. 21 dello statuto dell'Unione.

5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di

Handwritten signature and initials in the right margin of the page. The signature appears to be 'Pne' and the initials below it are 'P'.

terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art.6 della presente convenzione.

9. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

10. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti (e/o dalla soppressa Comunità montana), nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000. La posizione di dipendente trasferito o comando presso l'Unione dei Comuni non presuppone necessariamente che la sede di lavoro corrisponda con la sede dell'unione stessa; il luogo di prestazione dell'attività lavorativa dipenderà dalla sua materiale organizzazione e verrà stabilita con le forme e le procedure che regolano lo status di pubblico dipendente e secondo criteri di economicità rispetto alla situazione esistente all'atto della stipula dell'accordo. A parità di risultati funzionali rispetto alle mansioni da svolgere, (secondo una motivata previsione iniziale e un adeguato monitoraggio

One
Q


successivo), verrà preferita la collocazione che svantaggi in misura inferiore il lavoratore trasferito o comando rispetto al luogo di residenza.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività



One
@

lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.


Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dei singoli Enti. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avverrà con i criteri attualmente applicati nei presidi Suap Val Taro e Val Ceno . Sono fatte salve



One

Q

particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.


6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

8. Il bilancio del servizio (inteso come prospetto dettagliato di entrate ed uscite relative al singolo servizio, suddiviso, per quanto riguarda le spese, tra spese di personale, spese generali ed eventuali spese specifiche da sostenere a favore del singolo Ente) è su base annua alla stregua dei bilanci



degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.


9. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno preventiva comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa. Entro il 5.11 di ogni anno l'Unione trasmette ai Comuni la previsione di spesa definitiva del servizio, al fine di consentire loro l'assestamento generale del bilancio.

10. I Comuni dovranno versare all'Unione gli oneri di pertinenza, di norma con periodicità trimestrale, e comunque l'ultima rata entro il 31/01 dell'anno successivo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 – SEDE

1. La/e sede/i del servizio saranno successivamente stabilite dalla Giunta dell'Unione in relazione alla gestione della funzione in sub ambiti organizzativi e agli atti di organizzazione indicati al comma 6 del prec. art.3.

2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un



One
R

referente e/o uno sportello territoriale, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

3. Gli Enti aderenti alla presente convenzione devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete, in modo da rendere agevole e costante il collegamento con l'utenza, fra di loro e con gli Enti esterni.

4. L'Unione si impegna a garantire i requisiti minimi, secondo quanto previsto dal DPR 160/2010 e relativo allegato tecnico, che si sostanziano in quanto segue:

a) casella di PEC;

b) firma digitale;

c) software per la lettura di documenti firmati digitalmente;

d) sistema di protocollazione informatica;

e) area riservata al SUAP all'interno del portale istituzionale.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di

consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.


3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria per i beni immobili, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal



One
@

programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del



One

Q

diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE –

CONTROLLI E GOVERNANCE


1. La presente convenzione ha durata 5 anni, è vincolante per gli enti con decorrenza dal 1° maggio 2016.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

Il coordinamento politico sarà garantito dai Sindaci. Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione e i Comuni è garantito dal tavolo permanente dei Segretari ai sensi dello statuto dell'Unione. Per motivate esigenze il Segretario dell'Ente si avvale di funzionari tecnici che possono anche essere delegati a trattare specifici oggetti. In ordine alla presente convenzione il tavolo dei Segretari sovrintende:

- Pianificazione programmi di intervento comunali;
- Verifica ed evidenziazione eventuali criticità;
- Coordinamento delle strutture interessate;
- Supporto al servizio mediante la consegna di dati, materiali, informazioni necessari all'espletamento della funzione;




ART. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DLLE FUNZIONI,

SCIoglimento DELL'Unione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, lr.21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione (previa verifica delle disponibilità del personale interessato), del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed




One
R

immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.



One
Q

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - protezione dei dati personali

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.


ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.



One
P


ART. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BEDONIA

Carlo Berni



IL VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO

Maria Cristina Cardinali

